

Titolo	Prescrizioni per l'accREDITamento di Organismi operanti le certificazioni delle persone addette alle attività di cui ai Regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008
Sigla	RT-28
Revisione	01
Data	2012-09-11

Redazione	Approvazione	Autorizzazione all'emissione	Entrata in vigore
Il Direttore di Dipartimento	Il Consiglio Direttivo	Il Presidente	2012-09-21

INDICE

INTRODUZIONE	3
1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
2.1. REGOLAMENTI COMUNITARI E LEGGI	4
2.2. NORME E REGOLAMENTI TECNICI.....	4
3. TERMINI E DEFINIZIONI	5
4. REQUISITI PER GLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE.....	5
4.1 ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE	5
4.2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA	5
4.3 SVILUPPO E MANTENIMENTO DI UNO SCHEMA DI CERTIFICAZIONE	5
4.4 SISTEMA DI GESTIONE.....	6
4.5 SUBAPPALTO	6
4.6 REGISTRAZIONI	6
4.7 RISERVATEZZA.....	6
4.8 SICUREZZA DEI DATI	6
5. REQUISITI PER LE PERSONE IMPIEGATE O PER I COLLABORATORI A CONTRATTO CON L'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE.....	6
5.1 GENERALITÀ	6
5.2 REQUISITI DEGLI ESAMINATORI.....	6
5.3 ORGANISMO DI VALUTAZIONE (ODV).....	7
6. PROCESSO DI CERTIFICAZIONE.....	7
6.1 DOMANDA (DI CERTIFICAZIONE).....	7
6.2 VALUTAZIONE.....	8
6.3 DECISIONE SULLA CERTIFICAZIONE.....	10
6.4 SORVEGLIANZA	10
6.5 RINNOVO	11
6.6 USO DEI CERTIFICATI E DEI LOGHI/MARCHI	11
ALLEGATO A1 - REGOLAMENTO (CE) N.303/2008	12
ALLEGATO A2 - REGOLAMENTO (CE) N.304/2008	15
ALLEGATO A3 - REGOLAMENTO (CE) N.305/2008	16
ALLEGATO A4 - REGOLAMENTO (CE) N.306/2008	17

INTRODUZIONE

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), sulla base della designazione di ACCREDIA, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico quale unico Organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, ha richiesto l'intervento di ACCREDIA, Dipartimento Certificazione e Ispezione, per la definizione di apposite regole e procedure intese ad ottimizzare l'attività di Accreditamento degli Organismi di Certificazione delle persone di cui ai Regolamenti di esecuzione del Regolamento 842/2006/CE su taluni gas fluorurati ad effetto serra, in accordo alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e relativi documenti applicabili.

Per semplicità di consultazione, il presente documento è strutturato, in linea di principio, secondo la numerazione della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e fornisce precisazioni, commenti ed integrazioni, ove applicabili, in ordine ai requisiti della norma stessa, definendo un contesto di riferimento a cui gli Organismi di Certificazione si devono conformare per conseguire e mantenere l'accreditamento ACCREDIA, relativamente all'emissione delle specifiche certificazioni in esame.

In caso di contrasto tra i requisiti dei vari documenti applicabili, valgono le seguenti priorità:

- Regolamento (CE) n. 842/2006, Regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008;
- Decreto del Presidente della Repubblica concernente le modalità di attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra (di seguito denominato DPR);
- Presente RT;
- Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2004;
- Regolamenti Generali ACCREDIA RG e Guide applicative.

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il campo di applicazione del presente documento è quello dell'Accreditamento degli Organismi che operano la Certificazione:

- del personale addetto a svolgere una o più delle seguenti attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (Regolamento (CE) n. 303/2008):
 - a) controllo delle perdite di applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e di applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali;
 - b) recupero;
 - c) installazione;
 - d) manutenzione o riparazione.
- del personale che svolge una o più delle seguenti attività relative agli impianti fissi di protezione antincendio (Regolamento (CE) n. 304/2008):
 - a) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra;
 - b) recupero di gas fluorurati a effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori;
 - c) installazione;
 - d) manutenzione o riparazione.

- del personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra da commutatori ad alta tensione (Regolamento (CE) n. 305/2008);
- del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono (Regolamento (CE) n. 306/2008).

Tutti gli Organismi di Certificazione (di seguito OdC) possono richiedere ad ACCREDIA l'accreditamento per lo specifico settore. Gli Organismi che possiedono l'accreditamento nello schema PRS, possono fare domanda di estensione alla certificazione di questo settore.

Il presente documento definisce anche le competenze di base per il personale degli Organismi. È tuttavia piena responsabilità degli OdC adottare le modalità più opportune per qualificare il proprio personale, al fine di garantire l'adeguatezza dello stesso, in accordo ai requisiti dei documenti e delle norme applicabili.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1 Regolamenti comunitari e leggi

- Regolamento (CE) N. 842/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra;
- Regolamento (CE) N. 303/2008 DELLA COMMISSIONE del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
- Regolamento (CE) N.304/2008 DELLA COMMISSIONE del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n.842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
- Regolamento (CE) N.305/2008 DELLA COMMISSIONE del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n.842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
- Regolamento (CE) N.306/2008 DELLA COMMISSIONE del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n.842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature;
- Decreto del Presidente della Repubblica concernente le modalità di attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.

2.2 Norme e regolamenti tecnici

- UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2004 "Requisiti generali relativi agli organismi che operano nella certificazione delle persone";
- IAF GD 24:2009 "IAF Guidance on the Application of ISO/IEC 17024:2003";
- RG-01 "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione", nella revisione vigente;
- RG-09 "Regolamento per l'utilizzo del Marchio ACCREDIA", nella revisione vigente;
- UNI EN 13313:2004 "Impianti di refrigerazione e pompe di calore – Competenza del personale".

3. TERMINI E DEFINIZIONI

Si applicano i termini e le definizioni della norma con le seguenti precisazioni:

Organismo di Valutazione (OdV): Organismo, indipendente da qualsiasi interesse predominante, qualificato dall'Organismo di Certificazione a preparare e gestire gli esami di qualificazione del personale da certificare. L'Organismo di Valutazione può essere lo stesso Organismo di Certificazione.

Nota: L'Organismo di valutazione costituisce uno degli elementi del sistema regolato dall'Organismo di Certificazione.

4. REQUISITI PER GLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE

4.1 Organismo di certificazione

L'OdC deve avviare, promuovere, mantenere e gestire il sistema di certificazione in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC ISO/IEC 17024.

4.2 Struttura organizzativa

4.2.1 Si applica il requisito di norma con le seguenti specificazioni.

4.2.2 L'OdC deve prevedere una struttura che comprenda:

- Un Organismo di Valutazione che, indipendente da qualsiasi interesse predominante, è qualificato dall'OdC a preparare e gestire gli esami di qualificazione del personale di cui al presente Regolamento Tecnico.
- Un Organo Deliberante.

4.2.3 L'OdC deve fornire informazioni dettagliate del processo di certificazione e relative tariffe.

Il tariffario dovrà riportare separatamente i costi connessi, ove applicabile, a:

- presentazione della domanda di certificazione;
- esame della documentazione;
- verifiche ispettive indicando separatamente quelli relativi a: valutazione iniziale/supplementare/straordinaria, estensione, sorveglianza, rinnovo, sessione d'esame;
- rilascio della certificazione;
- spese extra (vitto, alloggio, spese auto).

Detto Tariffario dovrà essere trasmesso dall'OdC, unitamente al certificato di accreditamento, al MATTM, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del DPR.

Eventuali successive modifiche del Tariffario dovranno essere preventivamente sottoposte al MATTM.

4.3 Sviluppo e mantenimento di uno schema di certificazione

L'OdC deve:

- a) definire condizioni operative, incluse le procedure per la corretta applicazione dello schema di cui al presente documento;
- b) qualificare gli Organismi di Valutazione da sorvegliare ogni anno;
- c) instaurare un sistema adeguato per il mantenimento delle registrazioni che devono essere conservate per almeno un ciclo di certificazione;
- d) essere responsabili dell'emissione di tutti i certificati.

4.4 Sistema di gestione

Nell'ambito della documentazione del proprio sistema di gestione per la qualità, l'Organismo deve emettere un Regolamento per la certificazione dello Schema PRS contenente tutte le disposizioni applicabili di cui alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024, al RG-01 e al presente RT.

4.5 Subappalto

4.5.1 Si applica il requisito di norma con le specificazioni di cui ai successivi § 4.5.2 e 4.5.3.

4.5.2 L'OdC deve fornire ad ACCREDIA le seguenti informazioni/documenti:

- a) La procedura per la gestione dei subappalti;
- b) L'elenco delle strutture/persone a cui sono affidati i subappalti, unitamente alla presentazione/curriculum vitae, che diano evidenza delle competenze nel settore ed alle convenzioni stipulate con le singole strutture/persone.

4.5.3 Nel caso in cui l'OdC dia in subappalto l'attività di esecuzione delle prove di esame, l'OdV deve fornire l'elenco della strumentazione di prova, nonché le procedure di taratura e copia di tutti i certificati/rapporti di taratura di detta strumentazione.

4.6 Registrazioni

Si applica il requisito di norma, con le seguenti specificazioni.

L'OdC deve mantenere un registro che consente di verificare la posizione delle persone certificate. Il registro deve essere conservato almeno per 5 anni.

Gli OdC dovranno trasmettere al MATTM ed in copia ad ACCREDIA, una relazione annuale sulle attività da loro svolte.

4.7 Riservatezza

L'OdC deve garantire che il trattamento dei dati dei Candidati alla certificazione e/o quelli relativi alla qualifica degli OdV avvenga nel rispetto delle leggi vigenti.

Il vincolo di riservatezza deve riguardare tutte le persone che operano per conto dell'OdC, compresi i membri del Comitato di schema e gli organismi esterni (esempio OdV).

4.8 Sicurezza dei dati

Si applicano i requisiti della norma.

5. REQUISITI PER LE PERSONE IMPIEGATE O PER I COLLABORATORI A CONTRATTO CON L'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

5.1 Generalità

Si applicano i requisiti della norma.

5.2 Requisiti degli esaminatori

Si applicano i requisiti della norma.

5.3 Organismo di Valutazione (OdV)

L'OdV deve:

- a) applicare le procedure di sistema dell'OdC;
- b) preparare e sovrintendere agli esami;
- c) gestire le registrazioni in conformità ai requisiti dell'OdC;
- d) Qualora tale struttura svolga anche attività di formazione nel settore, deve dare evidenza documentale che:
 - i membri della Commissione di Esame non sono stati coinvolti in nessun caso e in nessuna attività di formazione nei confronti dei candidati;
 - i campioni d'esame non sono stati utilizzati a scopo di addestramento/formazione.
- e) utilizzare solo i documenti e le domande di esame predisposte o approvate dall'OdC;
- f) disporre di apposita strumentazione idonea garantendone la taratura/manutenzione.

I produttori e/o utilizzatori di commutatori ad alta tensione e di apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra, possono richiedere ad un OdC di essere qualificati come OdV, anche per il proprio personale, purché in possesso dei criteri generali definiti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e dai regolamenti tecnici, e dei requisiti minimi previsti dai regolamenti (CE) nn.305/2008 e 306/2008.

6. PROCESSO DI CERTIFICAZIONE

6.1 Domanda (di certificazione)

6.1.1 I candidati devono fare apposita domanda all'OdC. Tale domanda deve contenere le seguenti informazioni: nome, cognome, indirizzo e altre informazioni richieste per identificare il candidato. I candidati devono inoltre fornire a supporto della domanda:

- a) Copia di un documento di identificazione valida;
- b) Due foto tessera.

6.1.2 I candidati possono richiedere un certificato, ai sensi del Regolamento (CE) n.303/2008, per le seguenti Categorie:

- a) Categoria I: può svolgere tutte le attività riportate nel seguito:
 - controllo delle perdite di applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e di applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali;
 - recupero;
 - installazione;
 - manutenzione o riparazione.
- b) Categoria II: può svolgere attività di:
 - recupero;
 - installazione;
 - manutenzione o riparazione;

in relazione alle apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti meno di 3 kg o, nel caso di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali, meno di 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra.

Inoltre può svolgere attività di controllo delle perdite di applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e di applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali, a condizione che queste non comportino un intervento sui circuiti frigoriferi contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

- c) Categoria III: può svolgere attività di recupero in relazione alle apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e alle pompe di calore contenenti meno di 3 kg o, nel caso di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali, meno di 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra.
- d) Categoria IV può svolgere attività di controllo delle perdite di applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e di applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali, a condizione che non implichi un intervento sui circuiti di refrigerazione contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

6.1.3 I candidati possono richiedere un certificato, ai sensi del Regolamento (CE) n.304/2008, per svolgere una o più delle seguenti attività relative agli impianti fissi di protezione antincendio:

- a) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra;
- b) recupero di gas fluorurati a effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori;
- c) installazione;
- d) manutenzione o riparazione.

6.1.4 I candidati possono richiedere un certificato, ai sensi del Regolamento (CE) n.305/2008, per svolgere il recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra da commutatori ad alta tensione.

6.1.5 I candidati possono richiedere un certificato, ai sensi del Regolamento (CE) n.306/2008, per svolgere al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono.

6.2 Valutazione

6.2.1 L'OdC deve valutare i prerequisiti attraverso la verifica della domanda di certificazione.

6.2.2 Conduzione dell'esame

6.2.2.1 Generalità

L'esame deve essere condotto presso l'OdV, alla presenza di una commissione composta da almeno un Commissario ed un assistente, con le modalità di seguito descritte:

Regolamento (CE) n.303/2008

L'esame per ciascuna delle categorie indicate al § 6.1.2, è costituito da:

a) una prova teorica, indicata in Allegato A1 con la lettera T nella colonna della rispettiva categoria. Tale prova consiste in domande a risposta multipla come specificato nella seguente tabella:

Categorie	Numero di domande a risposta multipla
Categorie I	30
Categorie II	20
Categorie III	10
Categorie IV	10

b) una prova pratica, indicata in Allegato A1 con la lettera P nella colonna della rispettiva categoria, durante la quale il candidato esegue il compito corrispondente, avendo a disposizione il materiale, le apparecchiature e gli strumenti necessari.

L'esame verte su ciascun gruppo di competenze e conoscenze indicato in Allegato A1 con i numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 10.

L'esame verte su almeno uno dei gruppi di competenze e conoscenze indicati in Allegato A1 con i numeri 6, 7, 8 e 9. Il candidato non è a conoscenza, prima dell'esame, su quale dei suddetti quattro gruppi sarà valutato.

Quando, nelle colonne «Categorie» riportate in Allegato A1, più caselle relative alle competenze e alle conoscenze sono raggruppate in una colonna unica (varie competenze e conoscenze) significa che in sede di esame non occorre necessariamente valutare tutte le suddette competenze e conoscenze.

Regolamento (CE) n.304/2008

L'esame è costituito da:

- a. una prova teorica, indicata in Allegato A2 con la lettera T nella colonna "Tipo di prova". Tale prova consiste in 15 domande a risposta multipla.
- c) una prova pratica, indicata in Allegato A2 con la lettera P nella colonna "Tipo di prova", durante la quale il candidato esegue il compito corrispondente, avendo a disposizione il materiale, le apparecchiature e gli strumenti necessari.

Regolamento (CE) n.305/2008

L'esame è costituito da:

- a) una prova teorica, indicata in Allegato A3 con la lettera T nella colonna "Tipo di prova". Tale prova consiste in 15 domande a risposta multipla.
- b) una prova pratica, indicata in Allegato A3 con la lettera P nella colonna "Tipo di prova", durante la quale il candidato esegue il compito corrispondente, avendo a disposizione il materiale, le apparecchiature e gli strumenti necessari.

Regolamento (CE) n.306/2008

L'esame è costituito da:

- a) una prova teorica, indicata in Allegato A4 con la lettera T nella colonna "Tipo di prova". Tale prova consiste in 10 domande a risposta multipla.
- b) una prova pratica, indicata in Allegato A4 con la lettera P nella colonna "Tipo di prova", durante la quale il candidato esegue il compito corrispondente, avendo a disposizione il materiale, le apparecchiature e gli strumenti necessari.

6.2.2.2 Durata degli esami

La durata degli esami è stabilita come segue:

	Durata della prova teorica	Durata della prova pratica	Durata totale
<u>Regolamento (CE) n.303/2008</u>			
Categorie I	1 ora e 30 minuti	2 ore e 30 minuti	4 ore
Categorie II	1 ora	1 ora e 30 minuti	2 ore e 30 minuti
Categorie III	30 minuti	45 minuti	1 ora e 15 minuti
Categorie IV	30 minuti	45 minuti	1 ora e 15 minuti
<u>Regolamento (CE) n.304/2008</u>			
-	45 minuti	45 minuti	1 ora e 30 minuti
<u>Regolamento (CE) n.305/2008</u>			
-	45 minuti	45 minuti	1 ora e 30 minuti
<u>Regolamento (CE) n.306/2008</u>			
-	30 minuti	30 minuti	1 ora

6.2.3 Valutazione degli esami di qualificazione

6.2.3.1 Un esaminatore deve essere responsabile della valutazione degli esami in base al confronto con risposte modello. La prova teorica e la prova pratica dell'esame devono essere valutate separatamente.

6.2.3.2 Il candidato per essere idoneo alla certificazione deve ottenere una valutazione minima pari al 60% in ciascuna parte dell'esame e una valutazione complessiva minima pari all'70%.

La valutazione complessiva N deve essere calcolata secondo la seguente formula:

$$N = 0,30 nt + 0,70 np$$

dove:

- nt è la valutazione della prova teorica;
- np è la valutazione della prova pratica.

Es. categoria I

Nella prova teorica il candidato, su 30 domande, risponde correttamente a 20 e ne sbaglia 10 (punteggio 66%)

Nella prova pratica ottiene il punteggio di 72

Punteggio prova teorica $66 \times 0,3 = 19,8$

Punteggio prova pratica $72 \times 0,7 = 50,4$

Il candidato ha totalizzato $19,8 + 50,4 = 70,2\%$ per cui ha superato l'esame.

Il candidato che nella prima prova teorica non raggiunge il 60% non può accedere alla prova pratica. Pertanto il candidato deve ripetere l'esame (non ci sono limiti di tempo di attesa).

6.2.4 RegISTRAZIONI

Tutta la documentazione dell'esame e dell'eventuale corso sostenuto dai candidati, deve essere chiaramente identificata (anche mediante apposizione di timbro/firme), esaminata ed approvata dall'Organismo di valutazione e trasmessa all'OdC, a sessione di esame terminata.

6.3 Decisione sulla certificazione

6.3.1 La decisione sulla certificazione deve essere presa unicamente dall'OdC in base alle informazioni raccolte nel corso del processo di certificazione (istruttoria, prove teorica e pratica). I membri dell'Organo Deliberante non devono aver partecipato all'esame del candidato o alla sua formazione.

Nell'Organo deve essere presente, con diritto di veto, un membro con competenza specialistica nel settore, documentata, con almeno 5 anni di esperienza.

6.3.2 L'OdC deve fornire un certificato a tutte le persone che hanno superato positivamente l'iter previsto e che si sono iscritte al Registro di cui al DPR.

L'OdC deve mantenere la proprietà esclusiva dei certificati.

Il certificato avrà forma di tesserino che sarà rilasciato con lettera firmata e autorizzata dal Rappresentante legale dell'OdC. Entro 10 giorni dal rilascio del certificato, l'OdC dovrà inserire per via telematica nella sezione apposita del Registro di cui al DPR, le informazioni relative alle persone che hanno ottenuto detto certificato.

6.4 Sorveglianza

6.4.1 Ogni anno le persone fisiche certificate, direttamente o tramite il proprio datore di lavoro, devono inoltrare una dichiarazione con cui attestano, ai sensi del DPR 445/2000:

- di aver svolto almeno un intervento su un impianto durante l'anno;
- di non aver subito reclami da parte di Clienti sulla corretta esecuzione dell'incarico svolto.

6.4.2 Al termine degli accertamenti l'OdC rilascerà una dichiarazione di sussistenza della competenza che costituisce parte integrante del certificato. Entro 10 giorni dal rilascio di tale dichiarazione, l'OdC dovrà inserire per via telematica nella sezione apposita del Registro di cui al DPR, l'esito degli accertamenti (sussistenza o meno della certificazione).

6.5 Rinnovo

- 6.5.1 La certificazione della competenza del personale ha una durata di dieci anni. Il rinnovo avviene previa esecuzione di un nuovo esame come riportato ai precedenti punti 6.2.2 e 6.3.
- 6.5.2 Al termine del nuovo esame, l'OdC deve deliberare il rilascio della nuova certificazione. Entro 10 giorni dal rilascio del nuovo certificato, l'OdC deve inserire per via telematica nella sezione apposita del Registro di cui al DPR, le informazioni relative alle persone che hanno ottenuto la nuova certificazione.

6.6 Uso dei certificati e dei loghi/marchi

- 6.6.1 Ogni OdC deve prevedere regole per la concessione del proprio Logo/Marchio di certificazione del personale. Tali regole devono anche definire le modalità d'uso del logo nella documentazione degli OdV. Le regole devono rispettare i requisiti delle norme di riferimento e del Regolamento sull'uso del marchio di ACCREDIA (rif. RG-09).
- 6.6.2 Gli usi inappropriati della certificazione o l'uso ingannevole dei certificati e marchi o loghi in pubblicazioni, cataloghi, ecc. devono essere sanzionati tramite adeguati provvedimenti quali la sospensione o la revoca della certificazione, la pubblicazione del tipo di infrazione e, ove appropriate, anche azioni legali.
- 6.6.3 Sospensione e revoca della certificazione
L'OdC deve sospendere e/o revocare la certificazione alla persona al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:
- a) non osservanza delle prescrizioni previste dai documenti contrattuali;
 - b) fondato reclamo scritto per inadempienze verso terzi;
 - c) mancato rispetto dei requisiti previsti per il mantenimento e il rinnovo della certificazione;
 - d) mancato pagamento delle quote di iscrizione/mantenimento;
 - e) ogni altra carenza che derivi dal mancato rispetto di quanto formalmente accettato dal Candidato all'atto della certificazione. In tali carenze ricadono anche eventuali azioni che possano influenzare in maniera negativa e/o ledere l'immagine dell'OdC e delle parti coinvolte;
 - f) formale richiesta da parte della persona certificata.

Le revoche e le sospensioni delle certificazioni devono essere inserite per via telematica dagli stessi Organismi di certificazione nella sezione apposita del Registro di cui al DPR, entro 10 giorni dalle suddette decisioni.

Le informazioni sui certificati in vigore possono essere pubblicate anche sul sito ACCREDIA, in quanto Organismo di accreditamento, tramite interconnessione diretta con il Registro Telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 13 del DPR 43/2012.

Testo dell'Allegato A1 del Regolamento (CE) n.303/2008

COMPETENZE E CONOSCENZE		CATEGORIE			
		I	II	III	IV
1	Termodinamica elementare.				
1.01	Conoscere le unità di misura ISO standard di base per la temperatura, la pressione, la massa, la densità e l'energia.	T	T	-	T
1.02	Conoscere la teoria di base degli impianti di refrigerazione: termodinamica elementare (terminologia, parametri e processi fondamentali quali surriscaldamento, lato alta pressione, calore di compressione, entalpia, effetto frigorifero, lato bassa pressione, sottoraffreddamento), proprietà e trasformazioni termodinamiche dei refrigeranti, compresa l'identificazione delle miscele zeotropiche e gli stati fluidi.	T	T	-	-
1.03	Utilizzare le tabelle e i diagrammi pertinenti e interpretarli nell'ambito di un controllo delle perdite per via indiretta (in cui rientra anche la verifica del buon funzionamento dell'impianto): diagramma log p/h, tabelle di saturazione di un refrigerante, diagramma di un ciclo frigorifero a compressione semplice.	T	T	-	-
1.04	Descrivere la funzione dei principali componenti dell'impianto (compressore, evaporatore, condensatore, valvole di espansione termostatica) e le trasformazioni termodinamiche del refrigerante.	T	T	--	-
1.05	Conoscere il funzionamento di base dei seguenti componenti utilizzati in un impianto di refrigerazione, nonché il loro ruolo e l'importanza da essi rivestita nella prevenzione e nel rilevamento delle perdite di refrigerante: a) valvole (valvole a sfera, diaframmi, valvole a globo, valvole di sicurezza); b) dispositivi di controllo della temperatura e della pressione; c) spie in vetro e indicatori di umidità; d) dispositivi di controllo dello sbrinamento; e) dispositivi di protezione dell'impianto; f) strumenti di misura come gruppi manometrici a scala multipla; g) sistemi di controllo olio; h) ricevitori; i) separatori di liquido ed olio.		-	-	-
2	Impatto dei refrigeranti sull'ambiente e relativa normativa ambientale.				
2.01	Avere una conoscenza di base dei cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto.	T	T	T	T
2.02	Avere una conoscenza di base del concetto di potenziale di riscaldamento globale (GWP), dell'uso dei gas fluorurati ad effetto serra e di altre sostanze quali refrigeranti, degli effetti prodotti sul clima dalle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra (ordine di grandezza del loro GWP), nonché delle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 842/2006 e dei regolamenti che attuano il presente regolamento.	T	T	T	T
3	Controlli da effettuarsi prima di mettere in funzione l'impianto, dopo un lungo arresto, una manutenzione o una riparazione o durante il funzionamento				
3.01	Eeguire una prova di pressione per controllare la resistenza dell'impianto.	P	P	-	-
3.02	Eeguire una prova di pressione per controllare la tenuta dell'impianto.				
3.03	Utilizzare una pompa a vuoto.				
3.04	Mettere in vuoto l'impianto per evacuare aria e umidità secondo la prassi consueta.				

3.05	Annotare i dati nel registro di impianto e redigere un rapporto sulle prove e sui controlli eseguiti durante la verifica.	T	T	-	-
4	Controlli per la ricerca di perdite				
4.01	Conoscere i potenziali punti di perdita delle apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore.	T	T	-	T
4.02	Consultare il registro di apparecchiatura prima di iniziare una ricerca di perdite e individuare le informazioni inerenti ad eventuali problemi ricorrenti o ad aspetti problematici cui prestare particolare attenzione.	T	T	-	T
4.03	Effettuare un controllo manuale e a vista di tutto l'impianto in base al regolamento (CE) n. 1516/2007 della Commissione, del 19 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (1).	P	P	-	P
4.04	Controllare l'impianto per individuare le perdite utilizzando un metodo di misurazione indiretta in conformità del regolamento (CE) n. 1516/2007 e del libretto delle istruzioni dell'impianto.	P	P	-	P
4.05	Utilizzare strumenti di misurazione portatili quali manometri, termometri e multimetri di misura di volt/ampere/ohm nell'ambito dei metodi di misurazione indiretta per la ricerca di perdite, e interpretare i valori rilevati.	P	P	-	P
4.06	Controllare l'impianto per individuare le perdite utilizzando uno dei metodi di misurazione diretta in conformità al regolamento (CE) n. 1516/2007.	P	-	-	-
4.07	Controllare l'impianto per individuare le perdite utilizzando uno dei metodi di misurazione diretta che non implicano un intervento sui circuiti di refrigerazione, di cui al regolamento (CE) n. 1516/2007.	-	P	-	P
4.08	Utilizzare un dispositivo elettronico per il rilevamento di perdite.	P	P	-	P
4.09	Compilare il registro dell'apparecchiatura.	T	T	-	T
5	Gestione ecocompatibile dell'impianto e del refrigerante nelle operazioni di installazione, manutenzione, riparazione o recupero				
5.01	Collegare e scollegare i manometri e le linee con emissioni minime.	P	P	-	-
5.02	Svuotare e riempire una bombola di refrigerante sia allo stato liquido che gassoso.	P	P	P	-
5.03	Utilizzare un'apparecchiatura per il recupero del refrigerante, collegandola e scollegandola con emissioni minime.	P	P	P	-
5.04	Spurgare l'impianto dall'olio contaminato dai gas fluorurati.	P	P	P	-
5.05	Individuare lo stato del refrigerante (liquido, gassoso) e la sua condizione (sotto raffreddato, saturo o surriscaldato) prima della carica, per poter scegliere il metodo adeguato e il corretto volume della carica. Riempire l'impianto con il refrigerante (sia in fase liquida che vapore) senza provocare perdite.	P	P	-	-
5.06	Usare una bilancia per pesare il refrigerante.	P	P	P	-
5.07	Compilare il registro dell'apparecchiatura annotando tutte le informazioni concernenti il refrigerante recuperato o aggiunto.	T	T	-	-
5.08	Conoscere le prescrizioni e le procedure per trattare, stoccare e trasportare refrigeranti e oli contaminati.	T	T	T	-

6	Componente: installazione, messa in funzione e manutenzione di compressori alternativi, a vite e di tipo «scroll», a semplice e doppio stadio.				
6.01	Illustrare il funzionamento di base di un compressore (ivi compresi la regolazione della potenza e il sistema di lubrificazione) e i rischi di perdita o fuoriuscita di refrigerante connessi.	T	T	-	-
6.02	Installare correttamente un compressore, comprese le apparecchiature di controllo e sicurezza, in modo che non si verifichi alcuna perdita o fuoriuscita una volta messo in funzione l'impianto.	P	-	-	-
6.03	Regolare gli interruttori di sicurezza e controllo.	P	-	-	-
6.04	Regolare le valvole di aspirazione e scarico.				
6.05	Controllare il circuito di ritorno dell'olio.				
6.06	Avviare e arrestare un compressore e verificarne il buon funzionamento, anche rilevando i dati di misura durante il funzionamento.	P	-	-	-
6.07	Redigere un rapporto sulle condizioni del compressore, indicando eventuali problemi di funzionamento che potrebbero danneggiare l'impianto e a lungo termine, in assenza d'intervento, produrre perdite o fuoriuscite di refrigerante.	T	-	-	-
7	Componente: installazione, messa in funzione e manutenzione di condensatori con raffreddamento ad acqua o ad aria.				
7.01	Illustrare il funzionamento di base di un condensatore e i rischi di perdita connessi.	T	T	-	-
7.02	Regolare la strumentazione di controllo della pressione di mandata di un condensatore.	P	-	-	-
7.03	Installare correttamente un condensatore, comprese le apparecchiature di controllo e sicurezza, in modo che non si verifichi alcuna perdita o fuoriuscita una volta messo in funzione l'impianto.	P	-	-	-
7.04	Regolare i dispositivi di sicurezza e controllo.	P	-	-	-
7.05	Controllare le linee di scarico e di liquido.				
7.06	Spurgare il condensatore dai gas non condensabili utilizzando un dispositivo di spurgo per impianti di Refrigerazione.	P	-	-	-
7.07	Avviare e arrestare un condensatore e verificarne il buon funzionamento, anche rilevando i dati di misura durante il funzionamento.	P	-	-	-
7.08	Controllare la superficie del condensatore.	P	-	-	-
7.09	Redigere un rapporto sulle condizioni del condensatore, indicando eventuali problemi di funzionamento che potrebbero danneggiare l'impianto e a lungo termine, in assenza d'intervento, produrre perdite o fuoriuscite di refrigerante.	T	-	-	-
8	Componente: installazione, messa in funzione e manutenzione di evaporatori con raffreddamento di acqua o di aria.				
8.01	Illustrare il funzionamento di base di un evaporatore (compreso il sistema di sbrinamento) e i rischi di perdita connessi.	T	T	-	-
8.02	Regolare la strumentazione di controllo della pressione di evaporazione di un evaporatore.	P	-	-	-
8.03	Installare correttamente un evaporatore, comprese le apparecchiature di controllo e sicurezza, in modo che non si verifichi alcuna perdita o fuoriuscita una volta messo in funzione l'impianto.	P	-	-	-
8.04	Regolare gli interruttori di sicurezza e controllo.	P	-	-	-
8.05	Verificare che i tubi del liquido e di aspirazione siano nella posizione corretta.				

8.06	Controllare la linea di sbrinamento a gas caldo.				
8.07	Regolare la valvola di regolazione della pressione di evaporazione.				
8.08	Avviare e arrestare un evaporatore e verificarne il buon funzionamento, anche rilevando i dati di misura durante il funzionamento.	P	-	-	-
8.09	Controllare la superficie dell'evaporatore.	P	-	-	-
8.10	Redigere un rapporto sulle condizioni dell'evaporatore, indicando eventuali problemi di funzionamento che potrebbero danneggiare l'impianto e a lungo termine, in assenza d'intervento, produrre perdite o fuoriuscite di refrigerante.	T	-	-	-
9	Componente: installazione, messa in funzione e riparazione di valvole di espansione termostatica e di altri componenti.				
9.01	Illustrare il funzionamento di base dei vari tipi di regolatori di espansione (valvole termostatiche, tubi capillari) e i rischi di perdita connessi.	T	T	-	-
9.02	Installare valvole nella posizione corretta.	P	-	-	-
9.03	Regolare una valvola di espansione termostatica meccanica ed elettronica.	P	-	-	-
9.04	Regolare un termostato meccanico ed elettronico.				
9.05	Regolare una valvola azionata a pressione.				
9.06	Regolare un limitatore di pressione meccanico ed elettronico.				
9.07	Controllare il funzionamento di un separatore d'olio.	P	-	-	-
9.08	Controllare le condizioni di un filtro essiccatore.				
9.09	Redigere un rapporto sulle condizioni di questi componenti, indicando eventuali problemi di funzionamento che potrebbero danneggiare l'impianto e, a lungo termine, in assenza d'intervento, produrre perdite o fuoriuscite di refrigerante.	T	-	-	-
10	Tubazioni: allestire una tubazione a tenuta ermetica in un impianto di refrigerazione				
10.01	Eseguire saldature e brasature a tenuta stagna sui tubi metallici utilizzati negli impianti di refrigerazione, condizionamento d'aria o pompe di calore.	P	P	-	-
10.02	Approntare e controllare i sostegni delle tubazioni e dei componenti.	P	P	-	-

Testo dell'Allegato A2 del Regolamento (CE) n.304/2008

COMPETENZE E CONOSCENZE MINIME		Tipo di prova
1	Avere una conoscenza di base delle problematiche ambientali pertinenti (cambiamento climatico, protocollo di Kyoto, potenziale di riscaldamento globale dei gas fluorurati ad effetto serra).	T
2	Avere una conoscenza di base delle norme tecniche pertinenti.	T
3	Avere una conoscenza di base delle disposizioni del regolamento (CE) n. 842/2006 e dei regolamenti che attuano detto regolamento.	T
4	Avere una buona conoscenza dei diversi tipi di apparecchiature antincendio contenenti gas fluorurati ad effetto serra presenti sul mercato.	T
5	Avere una buona conoscenza di tipi di valvole, meccanismi di attivazione, manipolazione in condizioni di sicurezza, prevenzione di scarichi e perdite.	T
6	Avere una buona conoscenza delle attrezzature e degli strumenti necessari per manipolare le sostanze e lavorare in condizioni di sicurezza.	T

7	Essere in grado di installare i contenitori dell'impianto di protezione antincendio destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra.	P
8	Conoscere le modalità corrette di spostamento dei contenitori sottopressione contenenti i gas fluorurati ad effetto serra.	T
9	Saper consultare il registro dell'impianto prima di iniziare una ricerca di perdite e individuare le informazioni inerenti ad eventuali problemi ricorrenti o ad aspetti problematici cui prestare attenzione.	T
10	Saper effettuare un controllo manuale e a vista di tutto l'impianto alla ricerca di perdite in base al regolamento (CE) n. 1497/2007 della Commissione, del 18 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per gli impianti fissi di protezione antincendio contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.	P
11	Conoscere le pratiche ecocompatibili per il recupero di gas fluorurati ad effetto serra durante lo svuotamento e la ricarica di impianti antincendio.	T

Testo dell'Allegato A3 del Regolamento (CE) n.305/2008

COMPETENZE E CONOSCENZE MINIME		Tipo di prova
1	Avere una conoscenza di base delle problematiche ambientali pertinenti (cambiamento climatico, protocollo di Kyoto, potenziale di riscaldamento globale), delle disposizioni del regolamento (CE) n. 842/2006 e dei regolamenti che attuano detto regolamento.	T
2	Caratteristiche fisiche, chimiche e ambientali dell'SF6	T
3	Uso di SF6 in apparecchiature elettriche (isolamento, spegnimento d'arco).	T
4	Qualità dell'SF6 secondo le norme di settore pertinenti.	T
5	Conoscenze relative al progetto di apparecchiature elettriche.	T
6	Controllo della qualità dell'SF6.	P
7	Recupero di SF6 e miscele contenenti SF6 e pulizia dell'SF6.	P
8	Stoccaggio e trasporto di SF6.	T
9	Uso di apparecchiature per il recupero di SF6P.	P
10	Uso di sistemi stagni di perforazione (<i>tight drilling</i>), se necessario.	P
11	Riutilizzo di SF6 e diverse categorie di riutilizzo.	T
12	Attività su compartimenti aperti contenenti SF6.	P
13	Neutralizzazione di sottoprodotti dell'SF6.	T
14	Monitoraggio dell'SF6 e relativi obblighi in materia di registrazione dei dati ai sensi della normativa nazionale o comunitaria o di accordi internazionali.	T

Testo dell'Allegato A4 del Regolamento (CE) n.306/2008

COMPETENZE E CONOSCENZE MINIME		Tipo di prova
1	Avere una conoscenza di base delle problematiche ambientali pertinenti (cambiamento climatico, protocollo di Kyoto, potenziale di riscaldamento globale), delle disposizioni del regolamento (CE) n. 842/2006 e dei regolamenti che attuano detto regolamento.	T
2	Caratteristiche fisiche, chimiche e ambientali dei gas fluorurati ad effetto serra utilizzati come solventi.	T
3	Uso dei gas fluorurati ad effetto serra come solventi.	T
4	Recupero dei solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra.	P
5	Stoccaggio e trasporto dei solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra.	T
6	Uso di apparecchiature di recupero da sistemi contenenti solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra.	P